



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

8

I delitti contro la fede pubblica

Cecilia Limone

SOMMARIO

1. Nozioni comuni di disciplina	768
1.1. Il concetto di falso nei reati contro la fede pubblica.....	768
1.2. La nozione di fede pubblica	769
1.3. La rilevanza giuridica del falso	772
1.4. Il dolo nei reati di falso	778
2. Le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Capo I, artt. 453-466- <i>bis</i> c.p.)	779
2.1. Soggetti attivi	779
2.2. Bene giuridico	780
2.3. Oggetto materiale	780
2.4. Elemento soggettivo.....	781
2.5. Condotte tipiche	781
2.6. La responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.....	782
3. Le falsità in sigilli o strumenti di autenticazione, certificazione o riconoscimento (Capo II, artt. 467-475 c.p.)	792
3.1. Soggetti attivi	792
3.2. Bene giuridico	792
3.3. Oggetto materiale	793
3.4. Condotte tipiche	794
4. Le falsità in atti (Capo III, artt. 476-493- <i>bis</i> c.p.)	802
4.1. Soggetti attivi	802
4.2. Oggetto materiale	802
4.3. Falso materiale e falso ideologico.....	807
4.4. Falso consentito.....	809
4.5. Bene giuridico	810
4.6. Elemento soggettivo.....	811
5. Le falsità personali (Capo IV, artt. 494-498 c.p.)	829
5.1. Bene giuridico	829
5.2. Soggetti attivi	830
5.3. Elemento soggettivo.....	830

I delitti contro la fede pubblica

Riferimenti normativi: D.P.R. 31/03/1975, n. 136; L. 23/12/1993, n. 547; D.Lgs. 30/12/1999, n. 507; D.P.R. 28/12/2000, n. 445; D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; D.Lgs. 06/12/2001, n. 201; D.P.R. 14/11/2002, n. 313; L. 19/02/2004, n. 40; D.Lgs. 07/03/2005, n. 82; D.L. 27/07/2005, n. 144, convertito con L. 31/07/2005, n. 155; D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito con L. 24/07/2008, n. 125; D.Lgs. 15/01/2016, n. 7.

1. Nozioni comuni di disciplina

1.1. Il concetto di falso nei reati contro la fede pubblica

La materia del falso, per la sua natura proteiforme e complessa, risulta difficilmente sussumibile all'interno di stringenti categorie giuridiche e, dunque, difficilmente ridotta a sistema. L'inconveniente si accentua se si considera che i reati di falso non figurano soltanto nel codice penale, trovando collocazione e disciplina in diversi contenitori normativi: basti pensare alle falsità nell'ambito societario, previste dal codice civile, o relative alle società di revisione, di cui al D.P.R. n. 136/1975; ai reati contemplati dal codice penale militare; e così via. Una tecnica di normazione tanto frammentata rende per un verso difficoltosa una definizione unitaria del concetto di falso, che si atteggia almeno in parte diversamente a seconda dei diversi contesti cui è rapportato; per altro verso, doveroso l'intervento della giurisprudenza in chiave interpretativa e suppletiva rispetto alle lacune necessariamente recate da un sistema poco organico quale è quello in discorso.

Ad ogni modo, a livello generale, il **concetto giuridico di falso** sembra sottintendere una teoria oggettiva della verità, per cui la falsità può definirsi come qualificazione di un asserto, di una rappresentazione che non corrisponde alla realtà: ne deriva una nozione "**negativa**", secondo la quale falso è ciò che non è vero (la cosiddetta *immutatio veri*), ma anche ciò che è in grado di trarre in inganno, ciò che costituisce espressione di un *quid* fraudolento.

Nel tentativo di elaborare un concetto generale di falso, capace, nonostante l'indeterminatezza ontologica del termine, di adattarsi ad ogni realtà normativa in cui venga in considerazione, due sono le ricostruzioni teoriche che sono state prospettate. La tesi processualistica radica il falso nella cosiddetta teoria delle prove, attribuendo alle cose e ai fatti umani, in quanto preordinati alla formazione di un giudizio, il valore di prove. In quest'ottica, poiché ciò che assume rilievo in ambito giuridico è il riflesso probatorio che può trarsi da ogni fatto, si è sostenuto che il falso, sotto il profilo penalistico, è tutto ciò che è idoneo ad incidere negativamente sulla capacità probatoria di detti elementi; ferma restando la possibilità di specificazione e modulazione dei connotati di tale nozione in relazione alle singole ipotesi criminose descritte dal legislatore. Si tratta a ben vedere di una impostazione non sempre in grado di adattarsi alle fattispecie astratte, atteso che non sempre la falsità penalmente rilevante incide sull'efficacia probatoria di ciò che ne costituisce oggetto. Un'altra prospettiva, muovendo dalla constatazione che in ogni relazione e contesto sociale, economico e giuridico emerge l'esigenza di conferire a determinati elementi una valenza formale, ritenuta per ciò solo conforme a verità, individua il falso in ogni attività ingannevole o fraudolenta con cui l'autore privi detti elementi del fondamento di verità che li connota. A questa stregua, il falso penalmente rilevante sarebbe di per se stesso in grado di rendere esplicita la finalità delittuosa perseguita dall'agente.

Anche questa opzione interpretativa però sembra dar luogo a critiche ed inconvenienti, tanto che le ricostruzioni più recenti e - sembra - preferibili assumono quale criterio unificatore delle fattispecie delittuose di falso il bene giuridico che esse sono volte a tutelare.

1.2. La nozione di fede pubblica

Le fattispecie contenute nel Titolo VII del Libro II del codice penale sono poste a tutela del **bene giuridico della fede pubblica**, assunto quindi dal legislatore a criterio sistematico per il raggruppamento e la classificazione delle diverse ipotesi delittuose che sanzionano le condotte di tipo falsificatorio ivi previste. Quella di fede pubblica è una nozione particolarmente complessa e dai confini assai sfumati, tanto che diverse e numerose sono state le elaborazioni fornite specie dalla dottrina in ordine al relativo contenuto.

Una **prima interpretazione**, detta **psicologico-naturalistica**, ritiene che la fede pubblica sia un bene reale, **connesso al normale svolgimento e alla massima efficienza dell'attività giuridica sociale**: la vita di relazione, infatti, sarebbe gravemente ostacolata e addirittura finirebbe con l'essere del tutto inibita se ciascuno, al momento di compiere un'operazione economica o di stipulare un negozio giuridico, dovesse sempre verificare di persona la genuinità dei mezzi di scambio, dei documenti e degli altri mezzi "simbolici" di volta in volta utilizzati.

Una **seconda impostazione**, di stampo **normativo-pubblicistico**, intende la fede pubblica come **forza probante riconosciuta dall'ordinamento giuridico ad oggetti, segni o forme esteriori**. Questa lettura, tuttavia, pare incorrere in una sorta di "fallacia di generalizzazione" laddove, nell'intento di concretizzare il bene protetto dai reati di falso, finisce per trasformare l'interesse alla genuinità e veridicità dei mezzi probatori da oggetto giuridico proprio delle falsità in atti a interesse tutelato da tutte le norme ricomprese nel Titolo VII. A tacere poi dell'ulteriore inconveniente che questa impostazione sconta, dato dal rischio di frustrare le esigenze di offensività e di legittimare la punibilità anche in situazioni di mera inosservanza di forme, prive di risvolti concreti.

Va dato atto poi di una **posizione estrema** che, muovendo dall'inafferrabilità di quel concetto di fede pubblica che dovrebbe assurgere a bene giuridico di categoria di tutti i reati di falso, **nega tout court che ci sia un interesse giuridico comune**, offeso da questi reati, ritenendo che essi rinvercano il proprio denominatore comune soltanto nel mezzo attraverso il quale vengono commessi, e cioè nella falsità medesima.

Ad ogni modo, il concetto di fede pubblica sembra assumere confini più definiti se si considera che si tratta di **fiducia riferita ad una ben precisa esigenza di certezza**, che si specifica **in rapporto ai diversi oggetti sui quali può ricadere l'azione** del falsario. A questa stregua, allora, come è stato efficacemente osservato in dottrina, la fede pubblica può essere inquadrata come categoria concettuale a sé stante, integrata naturalmente - nell'interpretazione e nell'applicazione pratica - da altri concetti ricavabili dalla teoria generale del diritto penale o di altre discipline, quali ad esempio il requisito dell'idoneità dell'azione o i principi attinenti alla validità degli atti e negozi giuridici.

Di tale che la definizione maggiormente accreditata inquadra la fede pubblica come **la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento** al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico.

Soccorre inoltre, nella definizione del bene giuridico esaminato in questi termini, quanto si legge nella Relazione al codice penale del 1930, ove si precisa che «il concetto di fede pubblica, inteso come fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante, non è sostanzialmente diverso da quello del Codice Zanardelli», che – peraltro – subordinava la punibilità del falso al verificarsi di un pubblico o privato documento.

Resta inteso, naturalmente, che tale nozione assume poi specificità e connotazioni peculiari e più tangibili in rapporto al diverso oggetto materiale della condotta di volta in volta posta in essere e dunque alla diversa fattispecie incriminatrice che di volta in volta viene in considerazione: la genuinità delle monete, la veridicità dei documenti e così via.

In buona sostanza, il diritto penale del falso si presenta come uno strumento volto a tutelare la sicurezza dei rapporti giuridici, per il tramite della garanzia degli oggetti che la veicolano.

Altro profilo dibattuto – e strettamente connesso con quello appena affrontato – in ordine all'oggetto di tutela cui il Titolo in commento si rivolge è costituito dalla natura monoffensiva o plurioffensiva delle fattispecie ivi contenute. La teoria della **plurioffensività** del falso, elaborata da Francesco Antolisei agli inizi degli anni '50, ravvisa nei reati contro la fede pubblica due offese: una, comune a tutti i delitti riconducibili a quella categoria, ha ad oggetto per l'appunto la pubblica fede, intesa come la fiducia e la sicurezza del traffico giuridico; l'altra, che varia da fattispecie e fattispecie, attinge l'interesse specifico che risiede nell'integrità dei mezzi probatori. Tale teoria si fonda sul rilievo che il falso non è quasi mai fine a sé stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di là della falsificazione. Di ciò è agevole convincersi, considerando che il falso è una specie della frode e che la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (e, se si vuole, un "mezzo") per offendere determinati interessi. L'attività del falsario non ha per oggetto la pubblica fede egli la offende per uno scopo ulteriore che è il vero punto di mira della sua attività criminosa.

Anche un certo **orientamento giurisprudenziale** ha accolto la tesi della natura plurioffensiva dei reati in parola. Cass. pen., sez. V, 05/11/2002, n. 43703 afferma espressamente che l'interesse giuridico protetto nei delitti di falso ed in particolare in quelli documentali ha carattere plurioffensivo: infatti, in via immediata e diretta, il bene giuridico protetto è costituito dalla fede pubblica, individuata nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione; ma, in via mediata, viene tutelato anche l'interesse specifico che il documento, genuino quanto alla provenienza, e veridico quanto al contenuto, garantisce. Quindi, tale carattere di plurioffensività evidenzia che tra la generale tutela della fede pubblica e la tutela di uno specifico interesse possa intercorrere un rapporto di connessione teleologica e funzionale, come tale tutelabile [Cass. pen., sez. V, 20/06/2001, n. 25143].

Questa impostazione non è però andata esente da **critiche**, sia in considerazione degli effetti che essa produrrebbe in punto osservanza del principio di tassatività e determinatezza, sia in considerazione della sua sostanziale estraneità al fondamentale significato di limite al legislatore della teoria del bene giuridico. Per di più, si è osservato come, optando per questa ricostruzione, si aprirebbe ad una duplicazione di tutela nel caso in cui la condotta lesiva dei beni direttamente tutelati trovi una più specifica sanzione nell'ordinamento: un concetto di fede pubblica tanto ampio non sarebbe cioè in grado di selezionare le condotte anche solo astrattamente lesive di interessi giuridici reali. Nel tentativo di superare queste obiezioni e di conferire maggior concretezza al bene giuridico in questione, altra parte della dottrina, osservando che la plurioffensività presuppone la determinazione degli interessi tutelati già all'interno della fattispecie legale tipica, qualifica i reati di falso come fattispecie **monoffensive**, recuperando la nozione di fede pubblica che la identifica nella fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre nella credibilità degli oggetti impiegati nel traffico giuridico, in ossequio all'esigenza di speditezza e certezza di quest'ultimo. In quest'ottica, si privilegia cioè in maniera assoluta la valenza pubblicistica dell'oggetto della tutela, inteso come bene immateriale a carattere collettivo, facente capo – per l'appunto – ad una collettività non personificata, ai cittadini non *uti singuli*, bensì *uti civis*; il danno "sociale" determinato dal falso si concreta esclusivamente nella cosiddetta *immutatio veri*, di tale che l'interesse del singolo, che potrebbe risultare danneggiato dalla condotta del trasgressore, rilevarebbe solo di riflesso.

Pur trattandosi di un dibattito che si svolge per lo più a livello dottrinale, anche la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in ordine al momento di tutela che connota i reati di falso.

In particolare, la ricostruzione dei reati di falso come fattispecie monoffensive è stata scalfita dalle osservazioni proposte dalle **Sezioni Unite** della Corte di Cassazione in una pronuncia del 2007, che evidenzia come, in relazione ai delitti *de quibus*, emergano **interessi ulteriori e variabili** a seconda delle diverse ipotesi considerate, interessi che ben possono essere attinti dall'attitudine ingannatoria delle varie condotte di falsificazione, senza che ciò escluda la prevalenza dell'interesse alla sicurezza del traffico giuridico.

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., SS.UU., 18/12/2007, n. 46982 si esprime sulla questione se i delitti contro la fede pubblica tutelino esclusivamente tale interesse pubblico o anche (quali reati plurioffensivi) la sfera giuridica del singolo (*recte*: beni giuridici di titolarità del privato), al quale di conseguenza deve essere riconosciuta la qualità di persona offesa e non di mero soggetto danneggiato dal reato (nella specie, ai fini della opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.). In particolare, la sentenza, da un lato, valorizza la nozione di *falso innocuo* quale riconoscimento che i delitti contro la fede pubblica non solo offendono la «fiducia che la collettività ripone nella genuinità ed autenticità di atti e documenti di rilevanza pubblica», ma presentano, «altresi, una ulteriore, e potenziale, attitudine offensiva che può concretizzarsi nei confronti di una determinata situazione giuridica»; dall'altro, riconosce che l'art. 493-bis c.p. – che assoggetta al regime della perseguibilità a querela di parte la punibilità del falso in atti privati di cui agli artt. 485, 486, 488, 489 e 490 c.p. – fa «emergere la lesività di tipo privatistico sottostante ai reati di

falso», sulla scorta di quella dottrina che ad esso riconosce «non tanto il merito di avere definitivamente sepolto l'aspirazione ad una generalizzazione pubblicistica dell'interesse tutelato, che fosse idonea a fondare l'unità delle categorie delle falsità documentali (già da tempo abbandonata assieme al concetto di pubblica fede), quanto piuttosto quello di avere formalizzato attraverso l'introduzione della perseguibilità a querela l'identificazione dell'offesa per questi reati con la lesione dell'interesse o degli interessi sottostanti al documento falsificato».

In definitiva, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, afferma che ai delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre ad un'offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, ecc. – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento – anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti, avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha riconosciuto la necessità di operare una selezione delle **falsità rilevanti sulla base del criterio dell'oggettività giuridica**, e cioè sceverandole a seconda della loro (rispettiva) idoneità a ingannare la fede pubblica. In altre parole, in applicazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata alla stregua – in particolare – del **principio di offensività**, la giurisprudenza ha inteso evitare che, nella valutazione della rilevanza penale della condotta di falso, venga ritenuta lesiva del bene giuridico tutelato qualunque forma di falsificazione, indipendentemente dalla possibilità concreta che ne derivi un danno effettivo. Come noto, il principio di offensività (o di necessaria offensività) subordina l'applicazione della norma incriminatrice all'offesa del bene giuridico protetto: perché un fatto possa ritenersi penalmente rilevante è necessario che esso si sostanzi anche nell'offesa del bene giuridico tutelato. In altri termini, il fatto deve incidere nel mondo esterno in modo tale da arrecare un pregiudizio – da intendersi, sia come lesione (nocumento effettivo) che come messa in pericolo (danno potenziale) – a quel quid denominato “bene giuridico”, al quale il legislatore ha attribuito un significato di valore. Il risultato di un atteggiamento giurisprudenziale così orientato è consistito nell'elaborazione di una serie di ipotesi di **falso inoffensivo** e dunque penalmente irrilevante, convenzionalmente individuate nel falso **grossolano**, nel falso **innocuo** e nel falso **inutile**.

1.3. La rilevanza giuridica del falso

La costruzione giurisprudenziale delle figure di falso inoffensivo si fonda – a livello normativo – essenzialmente sull'art. 49, comma 2, c.p., che, nel delineare la figura del **reato impossibile**, costituisce espressione dell'accoglimento – sul piano della legge ordinaria – del citato principio di offensività sancito dalla Carta Costituzionale e della connessa concezione realistica del reato.

All'art. 49, cpv., c.p., valorizzato in tale prospettiva come clausola generale del sistema, compete cioè la funzione di escludere la rilevanza penale di un fatto che, ancorché tipico (in quanto conforme alla descrizione di una determinata fattispecie incriminatrice), non sia offensivo dell'interesse protetto. Di talché quel fatto resta escluso dall'area del penalmente rilevante perché, malgrado la sua tipicità, è inidoneo a produrre “l'evento dannoso o pericoloso”

in cui risiede l'offesa che reca il disvalore penale della fattispecie. Il che altro non significa che, nonostante la sua conformità al tipo, è impossibile l'offesa dell'interesse protetto dalla norma nel cui perimetro applicativo quel fatto andrebbe, in astratto, a collocarsi.

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., sez. I, 24/10/2011, n. 41108, in tema di falso nummario, ha affermato che «il reato impossibile ricorre solo quando il falso sia riconoscibile *ictu oculi* dalla generalità dei consociati espressa dall'uomo qualunque, di comune esperienza ed il relativo giudizio va riferito non solo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche, in considerazione del normale uso delle stesse, delle modalità di scambio e delle circostanze nelle quali esso avviene».

In questa prospettiva, la giurisprudenza ritiene che ricorra l'ipotesi del **falso grossolano** allorché l'azione è inidonea all'offesa del bene protetto, in quanto sia immediatamente riconoscibile, sì da non poter fornire una falsa rappresentazione della realtà. Si pensi all'ipotesi del documento recante una sottoscrizione apocrifia ma apposta con caratteri palesemente inattendibili da rendere la condotta del tutto inidonea ad ingannare i destinatari dell'atto; oppure alla moneta o alla banconota falsificate in modo "rozzo", appunto grossolano (colore difforme dall'originale, carta non filigranata, ecc.).

Sul punto, sono stati elaborati alcuni **criteri guida** affinché si possa qualificare una falsificazione come grossolana: è anzitutto necessario che la falsità appaia immediatamente, senza che si renda necessaria alcuna indagine supplementare; in secondo luogo, che essa sia percepibile da chiunque e non soltanto da un esperto (ad esempio da un bancario in caso di falsità riguardante banconote: cfr. Cass. pen., sez. I, 24/10/2011, n. 41108 appena citata); ed infine che sia riconoscibile, non solo in condizioni ottimali, ma anche in circostanze particolari di intensa attività o di disattenzione (come può accadere ad un negoziante che serve più clienti contemporaneamente nelle ore di punta e che non si avveda della falsità).

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., sez. V, 21/12/2005, n. 14292, in materia di falso documentale, ha stabilito che «la grossolanità del falso si inquadra nell'ipotesi del reato impossibile e deve essere intesa come inidoneità assoluta dell'azione falsificatoria a trarre altri in errore e, perciò, a ledere la pubblica fede. L'art. 49 c.p., quindi, può trovare applicazione, per la grossolanità della falsificazione, solo nelle ipotesi in cui sia del tutto impossibile il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso, che è costituito appunto dall'inganno della pubblica fede».

Cass. pen., sez. I, 12/02/2014, n. 6664, con riferimento alla falsificazione di un tagliando per il cosiddetto "gratta e vinci" la cui combinazione numerica non trovava corrispondenza nel montepremi, «in tema di falso grossolano o inidoneo, è esclusa la configurabilità del reato impossibile qualora la difformità dell'atto dal vero non sia riconoscibile *ictu oculi*, in base alla sola disamina dell'atto stesso. Riconoscibilità che nel caso di specie è stata correttamente esclusa, attesa la natura degli adempimenti che si sono resi necessari per accertare l'alterazione del tagliando. Né rileva il fatto che la sequenza "vincente" artatamente creata dall'imputato non trovasse effettiva corrispondenza nel montepremi.

Infatti, attesa la natura di pericolo del reato previsto dall'art. 485 c.p., la grossolanità del falso deve essere valutata con riguardo esclusivo alle caratteristiche intrinseche del documento che ne costituisce l'oggetto e nella prospettiva della sua idoneità ad ingannare i terzi, senza che assuma rilievo il conseguimento del risultato cui la sua realizzazione risulta strumentale. In tal senso l'effettiva possibilità di riscuotere il premio individuato dalla sequenza artefatta non incide sulla configurabilità del reato, atteso che il documento era comunque in grado di trarre in inganno».

È invece *innocuo* il falso che risulti inoffensivo per la concreta inidoneità della contraffazione o dell'alterazione a ledere gli interessi protetti nella situazione giuridica su cui l'atto è destinato a produrre effetti. Il carattere innocuo si collega proprio al difetto di offensività in concreto del falso rispetto all'interesse "finale" tutelato. A differenza dell'ipotesi di falso grossolano, che concerne il piano della condotta, nel falso innocuo si ha una falsità, in astratto idonea ad ingannare, che tuttavia, nella situazione concreta, non è in grado di compromettere gli interessi direttamente tutelati dall'atto: si pensi al pubblico ufficiale che appone su un atto pubblico la propria firma e quella degli altri pubblici ufficiali, che tuttavia abbiano realmente partecipato alla redazione del documento. In altri termini, l'innocuità si ricava sulla base di un accertamento concreto circa gli effetti del falso su una data situazione giuridica. Ciò che rileva sono gli effetti sul significato dell'atto su cui ricade la condotta falsificatoria, con particolare riferimento alla funzione dell'atto stesso. Così, ad esempio, è stata riconosciuta come innocua la falsa attestazione – attuata mediante l'apposizione della firma di alcuni docenti universitari sui verbali d'esame – circa il regolare svolgimento con la partecipazione di tre commissari degli esami stessi, in realtà effettuati da un solo docente; mentre è stata considerata penalmente rilevante la falsa indicazione della presenza in servizio da parte di un dipendente della P.A. sul relativo sul foglio di presenza del personale, quando in realtà si era allontanato dal luogo di lavoro. Insomma, il giudice è chiamato a una verifica della "tenuta" della capacità probatoria del documento falsificato e circa l'idoneità che esso comprometta l'efficacia stessa dell'atto.

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., SS.UU., 25/10/2007, n. 46982, richiamata anche da Cass. pen., sez.V, 21/04/2010, n. 35076, ha stabilito che «ricorre il cosiddetto falso innocuo nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel caso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto».

Cass. pen., sez.V, 07/11/2007, n. 3564 ha affermato che «sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antiggiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto».

Cass. pen., sez. V, 07/04/2017, n. 28599 ha affermato che «il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo». Nella specie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall'imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato.

Infine, il **falso inutile** ricorre quando la condotta falsificatoria ha per oggetto un documento irrilevante o ininfluenza in relazione alla decisione da prendere in rapporto alla situazione giuridica che entra in gioco. In altri termini, nelle ipotesi di falso inutile la condotta investe un atto o una parte di esso del tutto privo di effetti giuridici nella situazione concreta. Al riguardo, la giurisprudenza, in tema di falsità ideologica, ad esempio, considera falso inutile «la non veritiera attestazione resa dal notaio in calce a una autocertificazione del soggetto privato diretta a un pubblico ufficiale che la relativa sottoscrizione sia autentica in quanto apposta in sua presenza. E ciò perché deve ritenersi che, essendo stata abrogata la disposizione normativa che esigeva la autenticazione delle firme, la loro autentica notarile è rimasta priva di efficacia ai fini della tutela probatoria dell'atto al quale si riferisca» [Cass. pen., sez. V, 08/02/2001, n. 13623].

Se si assume l'art. 49, comma 2, c.p. come parametro di riferimento, per cogliere i rapporti tra falso grossolano da una parte e falso inutile dall'altra, si può dire che, mentre nel falso grossolano si è in presenza di un reato impossibile per l'inedoneità dell'azione: la falsità non è idonea a trarre in inganno alcuno, essendo macroscopicamente rilevabile da chiunque; nel falso inutile è inesistente l'oggetto materiale della condotta di falsità, poiché essa cade su un atto o una parte di esso del tutto privo di valenza probatoria.

CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI

Le categorie appena descritte sono state al centro di un dibattito giurisprudenziale sviluppatosi con riguardo alla configurabilità del reato di cui all'art. 95, D.P.R. n. 1115/2002 nell'ipotesi in cui le falsità ivi sanzionate non incidano sulle condizioni, fissate dalla legge, per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Detta norma, infatti, prevede un'ipotesi speciale del delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal privato prevista dall'art. 483 c.p. e punisce la condotta di chi affermi dati falsi, ovvero ometta dati veri nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o nelle altre comunicazioni per il mantenimento del beneficio; con un aggravamento di pena se dal fatto derivi l'ottenimento o il mantenimento del beneficio.

La questione che si è posta all'attenzione dei giudici è se le dichiarazioni mendaci integrino il reato in esame solo quando si sostanzino nella falsa dichiarazione di un reddito inferiore o pari a quello previsto come soglia per l'accesso al beneficio oppure se la rilevanza penale delle stesse sia indipendente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di ammissibilità e quindi siano punibili *ex se*, anche qualora il reddito accettato non superi la soglia.

Un primo orientamento, dovendo da un'interpretazione teleologica della fattispecie, ha affermato che la *ratio* della norma è quella di impedire che siano ammessi al g.p. soggetti che non ne abbiano diritto per mancanza dei presupposti di legge [Cass. pen., sez. V, 12/05/2006 e Cass. pen., sez. V, 14/10/2008, n. 38759]. È infatti sanzionata non qualsiasi

falsità, ma solo quelle rilevanti al fine di un'indebita ammissione al g.p., con la conseguenza che non ogni dichiarazione mendace assume rilevanza penale, bensì soltanto quelle da cui sia derivato l'inganno, effettivo o potenziale, del destinatario. A questa stregua, la giurisprudenza richiama sovente le categorie del falso inoffensivo, *sub specie* falso innocuo o falso inutile, onde escludere, interponendo il parametro costituito dal principio di offensività, la punibilità delle condotte che non abbiano conseguito quel determinato effetto. In applicazione di questa affermazione, si è ritenuta non meritevole di sanzione la dichiarazione mendace nel caso in cui, accertato che i redditi effettivi (e non dichiarati) non avrebbero comunque superato la soglia prevista dalla legge, il soggetto avrebbe comunque avuto diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato: e ciò reputando l'inoffensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato [Cass. pen., sez. V, 19/02/2008]. Un diverso indirizzo interpretativo ha ritenuto sussistente il reato indipendentemente dal rilievo che l'*immutatio veri* non avesse inciso sulle condizioni per l'ammissione al beneficio e quindi indipendentemente dal fatto che il reddito effettivo avrebbe ugualmente consentito di accedervi. E ciò sulla scorta del rilievo per cui il falso trova la ragione della punibilità nell'oggetto giuridico della pubblica fede, rispetto a cui le categorie del falso innocuo e del falso inutile sono irrilevanti e che viene invece attinto comunque da dichiarazioni mendaci, a prescindere dall'uso finale che se ne faccia: l'uso finale non è infatti elemento costitutivo di fattispecie (trattandosi di reato di mera condotta), né qualifica l'elemento soggettivo (versandosi in ipotesi di dolo generico) [Cass. pen., sez. III, 20/06/2006, Cass. pen., sez. V, 06/03/2007 e Cass. pen., sez. V, 24/01/2008]. L'interesse protetto dalle norme sul falso in questione viene lesa ogni volta che il cittadino richiesto di rendere una dichiarazione la rilasci falsa, con la conseguenza che il falso può essere considerato innocuo o inutile rispetto all'oggettività giuridica del reato solo se l'atto falso non sia idoneo ad ingannare la pubblica fede.

CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI

Chiamate a dirimere il conflitto di orientamenti appena descritto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 6591 del 16/02/2009.

Le Sezioni Unite, aderendo al secondo dei due orientamenti esposti, hanno affermato che integra il reato previsto dall'art. 95, D.P.R. n. 115/2002, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, l'esposizione di dati falsi o l'omissione, totale o parziale, di dati veri nella dichiarazione sostitutiva e in qualsiasi comunicazione contestuale o consecutiva, presentate per l'attestazione delle condizioni di reddito.

In particolare, la pronuncia muove da una ricostruzione sistematica dell'intera disciplina per l'ammissione al g.p., onde circoscrivere la sfera di operatività della norma in esame ed individuarne l'ambito di tutela.

Si è osservato che l'art. 95 reca un espresso richiamo all'art. 79, che stabilisce, a pena di inammissibilità, i contenuti dell'istanza per l'ammissione al g.p., tra cui la sussistenza delle condizioni di reddito, con specifica indicazione del reddito complessivo determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 76, che a sua volta fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF. Ne deriva – a parere della Corte – che i singoli dati reddituali sono oggetto indiscriminato di attestazione. Lo conferma la circostanza che l'art. 96 prevede che il magistrato, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette il richiedente al beneficio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva, ricorrono le condizioni di reddito. Se ne desume che l'interesse tutelato dall'art. 95 è costituito dalla corretta decisione del magistrato non già ai fini dell'ammissione al beneficio, ma al fine dell'ammissibilità dell'istanza, perché solo da questa deriva l'obbligo per il magistrato di decidere nel merito.

Così individuata l'oggettività giuridica alla cui tutela la norma è preposta, i giudici di legittimità procedono alla verifica circa l'idoneità lesiva della condotta di falso rispetto a tale oggetto di tutela. Si rileva anzitutto che l'art. 95 delinea una fattispecie di mera condotta, che in quanto tale non subordina la rilevanza dell'offesa (alla fede pubblica) al fine patrimoniale dell'atto falso e cioè al conseguimento del beneficio: la rilevanza del fatto e quindi la punibilità non si rapportano pertanto al (pericolo del) profitto ingiusto, bensì al mero dovere di lealtà verso le istituzioni.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte si presta, nondimeno, a numerosi rilievi critici, anzitutto in relazione alla ricostruzione dell'oggettività giuridica della norma, che, così come intesa dalle Sezioni Unite, finisce per essere frustrata nella sua funzione. Individuare l'interesse protetto dall'art. 95 nella correttezza della decisione del magistrato in ordine all'ammissibilità dell'istanza e ritenere che il reato di mera condotta trova ragione di punibilità nel dovere di lealtà verso le istituzioni preclude a monte qualsiasi valutazione sulla concreta idoneità offensiva della condotta, atteso che, in astratto, qualsiasi *immutatio veri* è idonea a ledere l'interesse della fede pubblica.

CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI

Nonostante l'inconveniente cui conduce l'impostazione assunta dalle Sezioni Unite, il principio di diritto affermato ha trovato condivisione da parte di successive pronunce, tra cui Cass. pen., sez. II, 06/03/2012, n. 8660, che ha asserito che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 95, D.P.R. n. 115/2002 si configura come un reato di pericolo, che si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che implichi una decisione del magistrato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio. Si precisa inoltre, nella sentenza in commento, che non opera, difatti, specifica addizione di qualifica all'evento di pericolo, o all'intenzione di risultato dell'agente (dolo specifico), sicché la falsità non può ritenersi innocua secondo il parametro dell'evento, men che inutile secondo il parametro del dolo ed è questa la ragione della previsione dell'evento di danno come mera aggravante.

Ulteriore fattispecie in cui si è fatta applicazione delle categorie in esame è quella di cui all'art. 474 c.p. (su cui, più approfonditamente, v. *infra*), che sanziona la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La giurisprudenza è stata sovente chiamata a pronunciarsi sui requisiti che la contraffazione deve presentare perché possa configurarsi il reato in questione e si è affermato l'indirizzo - fondato per l'appunto sul principio di inoffensività e sulle figure di falso inoffensivo elaborate sulla scorta di tale principio - per cui la contraffazione non punibile è quella riconoscibile *ictu oculi*, senza necessità di particolari indagini e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter trarre in inganno nessuno [Cass. pen., sez. II, 15/11/2005]. È stata cioè impiegata la categoria del falso grossolano e si è fatto riposto alla figura del reato impossibile per idoneità dell'azione di cui all'art. 49, c.p.v., c.p. per escludere la rilevanza penale del fatto e la punibilità dell'agente. Nondimeno, l'attenzione dei giudici di legittimità è stata da qualche anno a questa parte nuovamente richiamata sui casi dei cosiddetti venditori ambulanti, potenzialmente riconducibili alle fattispecie di falso di cui all'art. 474 c.p.

In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 17/04/2008, n. 31767, ha anzitutto ribadito che il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela in via principale e diretta non l'acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano le opere di ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; pertanto, ai fini della valutazione della grossolanità della falsificazione, l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti. Su questa base, la Corte ha nella specie affermato che non può escludersi la punibilità di chi detiene per vendere prodotti con marchi contraffatti sulla scorta solo delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità del venditore che rendono solo probabile ma non impossibile la lesione della fede pubblica e dell'affidamento del consumatore. Pertanto per ritenere il falso innocuo o grossolano, non è sufficiente avere riguardo alle modalità circostanziali della vendita, potendo viceversa configurare un falso grossolano e quindi un reato impossibile solo ove i requisiti intrinseci del prodotto e le caratteristiche del marchio che con esso si immedesima siano tali da escludere, in base a criteri di valutazione *ex ante*, riferibili a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, l'errore degli acquirenti.

Si è inoltre precisato che, per la configurabilità del reato in esame, occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata all'azione di diffusione in riferimento ad un numero indeterminato ed indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione e che pertanto non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità di vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione [Cass. pen., sez. II, 11/10/2013, n. 43105].

1.4. Il dolo nei reati di falso

Tendenzialmente i delitti in esame sono puniti a titolo di **dolo generico**, ma non mancano fattispecie incriminatrici che espressamente prevedono quella forma qualificata di dolo – il cosiddetto **dolo specifico** – che si caratterizza per la presenza, in capo all'agente ed al momento della realizzazione della condotta, di un fine ulteriore rispetto a quello che connota il dolo generico.

L'**interpretazione** dell'elemento psicologico doloso che, nel corso del tempo, è stata fornita da parte della dottrina è sempre stata mossa dall'esigenza di arricchire la struttura del dolo di un *quid pluris* rispetto alle ordinarie componenti (rappresentazione e volizione). Così, si è sempre ritenuta la necessità di accertare, di volta in volta, la **consapevolezza del disvalore sociale del fatto**, l'**intenzione di ingannare** taluno o la **consapevolezza di ledere l'interesse tutelato** dalla norma incriminatrice in considerazione.

In altre parole, la tendenza è quella a non circoscrivere il dolo alla coscienza e volontà dell'*immutatio veri*, e cioè alla coscienza e volontà di rendere un'attestazione non veritiera o di falsificare un oggetto, richiedendo che esso si manifesti altresì nella consapevolezza di porre in essere una condotta di rilevanza giuridica.

L'atteggiamento assunto dalla **giurisprudenza** è stato per molto tempo contrario a questa impostazione, in linea, piuttosto, con un approccio a maglie più larghe, che riteneva sufficiente la prova della coscienza e volontà

dell'*immutatio veri*, senza lasciare spazio ad un'indagine in ordine all'*animus nocendi vel decipiendi*.

A partire dalla fine degli anni '70, tuttavia, anche in giurisprudenza si è registrato qualche indice di apertura, laddove si è affermato che, «anche se si volesse respingere la premessa secondo cui è necessaria, ai fini della sussistenza del dolo, la conoscenza dell'antigiuridicità del comportamento tenuto, c'è peraltro da osservare che, ai predetti fini, non si può appagare, comunque, della mera considerazione degli elementi costituenti il fatto, essendo necessaria, perché si abbia dolo, anche la rappresentazione dell'offesa» [Cass. pen., sez. II, 28/11/1977].

Sulla scorta di tale affermazione, più recentemente la Suprema Corte, chiamata ad occuparsi di una fattispecie di falso ideologico in atto pubblico, ha statuito che, «pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece **verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa**». Segnatamente, nel caso esaminato, la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendo che il fatto non costituisse reato, la sentenza di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità del presidente e di taluni componenti del comitato di gestione di una U.S.L. per avere essi attestato, in una delibera, che il comando presso detta U.S.L. di una dipendente inserita nell'organico di altra U.S.L. era stato «regolarmente prorogato», laddove un formale provvedimento di proroga non vi era stato, pur avendo sempre continuato, la dipendente, a prestare servizio presso la sede cui era stata comandata, con periodica rinnovazione della richiesta di comando, corredata dei favorevoli pareri dei due organismi interessati, senza che ciò avesse dato luogo ad alcuna manifestazione di contrarietà da parte dei competenti organi regionali [Cass. pen., sez. V, 18/05/2004, n. 27770].

2. Le falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Capo I, artt. 453-466-bis c.p.)

Le falsità in monete e in carte di pubblico credito integrano il cosiddetto **falso nummario** e sono accomunate, secondo l'opinione prevalente, dalla caratteristica di avere ad oggetto materiale documenti, segni o simboli rappresentativi di un diritto di credito nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di pubbliche imprese di trasporto; per cui la collocazione sistematica all'interno del medesimo capo avrebbe la propria ragion d'essere nell'affinità ontologica delle entità materiali su cui ricadono le condotte delittuose (sul punto, cfr. *infra*, par. 2.3.).

2.1. Soggetti attivi

Sul piano dei soggetti attivi, si rilevi come sia le falsità in monete e in carte di pubblico credito, sia le falsità in valori di bollo rientrano nel novero dei **reati comuni**, essendo chiunque legittimato a realizzarle.

2.2. Bene giuridico

L'oggettività giuridica è costituita dal **generale interesse alla certezza e alla regolarità del traffico monetario**, da intendersi – secondo la concezione generale di cui s'è detto – come fiducia riposta dai consociati nella genuinità delle cose su cui ricade la condotta materiale e nella veridicità dei segni su di esse impressi.

Emerge nondimeno la presenza di **ulteriori interessi volta a volta afferenti al patrimonio** (si pensi ad esempio ai fatti di falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto o di uso dei medesimi, che si traducono nel mancato incasso dei prezzi stabiliti quale corrispettivo della prestazione del servizio), **al reperimento di mezzi finanziari da parte della P.A.** (si pensi alle falsificazioni che investono i valori di bollo o al loro utilizzo che comportano il mancato incasso del corrispettivo in numerario da parte della P.A.) **ed al corretto svolgimento dei traffici economici legati alla circolazione monetaria.**

Va dato atto di una differente lettura del bene giuridico tutelato dalle fattispecie in commento, che muove dal dato che le monete e i valori pubblici sarebbero tutelati dall'ordinamento in quanto beni prodotti dallo Stato in regime di monopolio, lo ravvisa nell'interesse patrimoniale dello Stato all'esclusiva produzione di tali beni.

Si tratta peraltro di una tesi non condivisibile, in quanto fondata su un'aporia logico-giuridica che confonde la natura rappresentativa degli oggetti tutelati e la loro funzione economica.

Invero, per quanto concerne la moneta, in particolare, si osserva che il termine viene utilizzato in due sensi distinti: per designare una funzione (misura di valori economici, intermediazione di scambi, conservazione generica di valore economico) e per designare lo strumento che svolge quella funzione. Peraltro, il pregiudizio per la funzione monetaria è previsto solo come eventuale ed è considerato come circostanza aggravante ex art. 456 c.p.

Con riguardo ai valori pubblici valgono analoghi rilievi: la loro tutela quali strumenti di rappresentazione di un credito è affidata alle norme sul falso, mentre l'interesse patrimoniale dello Stato è tutelato dalle norme che sanzionano la mancata corresponsione di imposte e tasse. Non diversamente accade in relazione ai biglietti rilasciati dalle imprese di trasporto pubblico, ove le sanzioni per il falso concorrono con quelle a carico del viaggiatore sprovvisto del biglietto.

2.3. Oggetto materiale

Quanto all'oggetto materiale, nella dottrina economica la **moneta** è normalmente definita come misura dei valori economici e mezzo di scambio, laddove, in termini più strettamente giuridici, è moneta avente corso legale quella imposta dallo Stato come mezzo di pagamento per il valore che ad essa è legalmente attribuito. Alla stregua del dato letterale, si desume *a contrario* che la moneta non avente corso legale non può costituire oggetto di falso penalmente rilevante, salvo che, anche dopo il suo ritiro, ne sia in qualche misura consentita la circolazione e vi sia la possibilità, pur in limiti ridotti, che venga accettata come mezzo di pagamento in determinati rapporti [Cass. pen., sez. V, 20/11/1968]. La tutela penale è invece espressamente estesa alle monete straniere, anche quando abbiano corso legale solo al di fuori del territorio nazionale.

Nella nozione di **carte di pubblico credito** rientrano la carta-moneta, e cioè le banconote e i biglietti di Stato, nonché le carte e le cedole al portatore emesse dai governi ed ogni altra carta emessa da istituti autorizzati. Si precisa che le carte al portatore emesse dai governi sono i titoli di credito negoziabili al portatore emessi dal Governo italiano o di uno stato estero legalmente riconosciuto, che godono della circolazione nel territorio italiano, mentre le cedole sono le parti separabili dal titolo che hanno circolazione autonoma e sono accettate come moneta in determinate operazioni.

Secondo la definizione di cui all'art. 459, comma 2, c.p., sono riconducibili alla categoria dei **valori di bollo** la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori a questi equiparati da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali, marche delle assicurazioni, ecc.), nonché i francobolli stranieri. Le carte di pubblico credito ed i valori di bollo sono realizzati in carta filigranata, che porta impressi particolari disegni visibili in trasparenza e che può essere prodotta soltanto dallo Stato o da enti autorizzati. Anche le filigrane (punzoni, forme e tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata) sono oggetto di condotte falsificatorie, previste e sanzionate da specifiche norme incriminatrici rientranti nel capo in esame.

Parimenti, i **biglietti di pubbliche imprese di trasporti**, che comprendono biglietti di strade ferrate (art. 431, comma 3, c.p.) e biglietti emessi da altre pubbliche imprese che prestano servizi di trasporto di persone o merci, costituiscono oggetto materiale di alcune fattispecie contenute nel Capo I.

2.4. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è di regola rappresentato dal **dolo generico**, che consiste nella coscienza e volontà del fatto materiale e della sua portata offensiva: il soggetto agente deve cioè rendersi conto di commettere un falso che contrasta con l'interesse alla regolarità della circolazione monetaria. Alcune fattispecie si connotano per il **dolo specifico**, richiedendosi in capo all'agente un fine preciso individuato dalle singole norme incriminatrici.

2.5. Condotte tipiche

Quanto alle condotte illecite, nell'ottica di apprestare una tutela quanto più dilatata ed efficace possibile ed in considerazione della molteplicità di forme di manifestazione che può concretamente assumere il fenomeno criminoso che si intende reprimere, il legislatore ha adottato una tecnica di tipizzazione assai frammentaria, che presenta l'inconveniente di risolversi in un eccessivamente ampio catalogo di fattispecie incriminatrici.

Proprio in ragione di tale assetto, le condotte tipiche verranno di seguito analizzate con riferimento ad ogni singola fattispecie incriminatrice, segnalandosi qui che sono oggetto di sanzione, quali modalità esecutive del falso nummario, non solo le condotte integranti la mera spendita dell'oggetto falsificato, ma anche quelle strettamente funzionali, pur se logicamente e temporalmente antecedenti, della contraffazione e dell'alterazione, nonché quelle di introduzione nel territorio, detenzione, acquisto e ricezione di oggetti già contraffatti o alterati.

2.6. La responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Il D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, introduttivo nel nostro sistema della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ha allargato il fronte dei soggetti impegnati all'osservanza della normativa penale concernente i delitti contemplati dal Titolo VII, Capo I, del Libro II del codice penale.

In base all'art. 25-*bis* del citato decreto legislativo, infatti, anche le persone giuridiche sono chiamate a rispondere – ricorrendone i presupposti ivi previsti – dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

«È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato».

a) Condotta

Il delitto in esame rappresenta la fattispecie principale in materia di falsificazione monetaria e costituisce il paradigma sul quale le altre figure criminose contenute nel Capo I sono modellate ed a cui si riferiscono, o richiamandolo per affinità, come nel caso dell'art. 459 c.p., o differenziandosene per alcuni profili, come per l'ipotesi di cui all'art. 455 c.p.

Contraffare significa creare alcunché di simile o identico all'oggetto genuino. La condotta di contraffazione rilevante ai fini dell'art. 453 c.p. consiste nella creazione *ex novo* o anche in un'alterazione della moneta tale che il prodotto ottenuto possa considerarsi un *novum*; nella fabbricazione, cioè, di monete o di carte da parte di chi non sia legalmente autorizzato. Peraltro, per contraffazione deve intendersi non solo la creazione di una cosa simile ad un'altra, di norma per imitazione, ma anche un'alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione [Cass. pen., sez. V, 03/11/2015, n. 19441].

In tal senso, occorre evidenziare che, nei casi in cui la contraffazione abbia ad oggetto monete non aventi corso legale, va esclusa la punibilità dell'autore del falso non per il carattere grossolano di questo, ma per difetto di tipicità della condotta: Cass. pen., sez. II, 04/02/2015, n. 20192 ha affermato che, poiché

il D.Lgs. n. 201/2001 stabilisce che a partire dal 06/12/2001 le monete e le banconote in Lire non possono più essere cambiate in Euro, da quel momento uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 453 c.p., ossia il presupposto dell'utilizzabilità delle monete come mezzo di pagamento, non è più riscontrabile, mentre, fino a quel momento, le Lire, ben potendo essere convertite in Euro, ben potevano rientrare nella nozione di mezzo di pagamento rilevante ai fini della norma incriminatrice.

La contraffazione può riguardare – alternativamente o cumulativamente – il peso (e cioè la quantità di metallo utilizzato per il conio), il titolo (la percentuale di metallo pregiato presente nella lega utilizzata per la monetazione), o la forma (il cosiddetto taglio) e deve essere tale da indurre il *quovis de populo*, dotato di normale capacità critica, a ritenere genuina la moneta o il biglietto che gli venga presentato per il pagamento.

Si tratta di un'ipotesi di falso materiale (sulle nozioni di falso materiale e falso ideologico e sulla distinzione tra i due concetti, cfr. *infra*, par. 4.4.).

L'**alterazione** presuppone la preesistenza di una moneta o di una carta genuina, sulla quale ricade poi la condotta tipica e che deve conservare comunque un *minimum* dei caratteri originari (diversamente ricadendosi nell'ipotesi di cui al n. 1). La condotta consiste nella modifica dei segni impressi sul supporto cartaceo o metallico e può essere realizzata mediante qualsiasi mezzo o tecnica. In questo caso è sanzionata l'alterazione produttiva di un accrescimento del valore della moneta o della carta (e ciò si desume *a contrario* dalla previsione di cui all'art. 454 c.p.). Anch'essa è un'ipotesi di falso materiale.

L'ipotesi delineata al n. 3) prevede una serie di condotte materiali alternative (introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione) che presuppongono a loro volta il "**concerto**" con l'autore materiale della contraffazione o dell'alterazione, di tale che, laddove il soggetto ignori la qualità non genuina della moneta o della carta, la fattispecie non risulta integrata. Secondo una certa opinione, il concerto è equiparabile al concorso di persone, in quanto fattispecie di concorso ad esecuzione frazionata, in cui un soggetto pone precedentemente in essere la contraffazione materiale e l'altro l'utilizzazione del prodotto falsificato: si tratterebbe, in altre parole, del concorso nella condotta di immissione nel territorio italiano posta in essere dal falsificatore. Diversa interpretazione è quella che ravvisa nel concerto un semplice accordo, ovvero un incontro di più volontà dirette al fine comune; con la conseguenza che in capo all'agente deve sussistere la consapevolezza di essere in rapporto con l'autore della falsificazione e la volontà di cooperare. In giurisprudenza, invero, il concerto viene inteso come qualsiasi rapporto, anche mediato o temporaneo, tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione, senza che sia necessaria l'esistenza di una specifica organizzazione criminale [Cass. pen., sez. V, 04/04/2012, n. 21043].

Si ha **introduzione** quando le monete vengono fatte oltrepassare il confine nazionale; si ha **detenzione** quando l'oggetto materiale si trovi, anche solo temporaneamente e a qualsiasi titolo, nella sfera di pieno e consapevole controllo da parte dell'agente, rilevando l'immediatezza del rapporto materiale, indipendentemente dalla causa, tra agente e cosa, cui consegue l'effettiva possibilità per il detentore di porre in essere ogni atto di disposizione. La detenzione

precede logicamente la messa in circolazione e assume valore di autonoma consumazione del reato qualora sia contestuale alla stessa, protraendosi per un tempo apprezzabile.

Si ha **spendita** nell'ipotesi di *datio* in corrispettivo di un bene o di un servizio ricevuto: la nozione di spendita sottende, sul piano concettuale, la funzione di intermediazione degli scambi precipua della moneta, *latu sensu* intesa; sicché l'utilizzo in conformità a detta funzione postula che il soggetto cui la moneta venga consegnata la ritenga genuina e che la medesima venga data in pagamento. Si ha, da ultimo, **messa in circolazione** quando la *datio* in corrispettivo sia rivolta ad un numero indefinito di persone, anche mediante *derelictio* in luogo pubblico.

L'elemento oggettivo dell'ipotesi di cui al n. 4) consiste nel fatto di chi acquista o comunque riceve dall'autore del falso le monete contraffatte o alterate: **acquistare** significa ottenere le monete falsificate attraverso un negozio giuridico corrispondente ad una compravendita (e cioè la traslazione di monete falsificate a fronte del pagamento di un corrispettivo), mentre **ricevere** vuol dire rendersi destinatari dell'oggetto tramite un trasferimento diverso dalla compravendita, teleologicamente orientato alla messa in circolazione.

Nonostante la norma, nel delineare la fattispecie di cui al n. 4), non preveda espressamente il presupposto dell'intervenuto concerto tra l'autore della condotta ivi descritta e quello della falsificazione, la giurisprudenza di legittimità - per il vero in distonia con l'orientamento dottrinale prevalente - ha affermato, sia pure in tempi risalenti, che il concerto debba ritenersi implicitamente richiesto anche per l'ipotesi delittuosa in commento [Cass. pen., sez. V, n. 147211/1980].

b) Elemento soggettivo

Il reato è punito a titolo di **dolo generico**, da individuarsi nella **mera coscienza e volontà della *immutatio veri***, o, meglio, nella consapevolezza e volontà di fabbricare un documento o un metallo coniato che, per essere simili a moneta avente corso legale, abbiano la funzione sociale di mezzi di pagamento con effetto liberatorio.

Va dato atto dell'opinione, di cui s'è già trattato in sede di considerazioni generali, che, nell'ottica di escludere la punibilità di fatti non ritenuti meritevoli di sanzione penale, adduce la necessità di ravvisare in capo all'agente anche la consapevolezza dell'antisocialità del fatto, ovvero la consapevolezza che il proprio comportamento contrasta con le esigenze della vita comune.

c) Rapporto con altri reati

L'orientamento giurisprudenziale appena esposto costituisce, sia pure "mediatamente", la base su cui si delineano i rapporti tra la fattispecie in esame ed i reati di cui all'**art. 455 c.p.** e di **ricettazione di cui all'art. 648 c.p.**

In particolare, la Suprema Corte ha confermato l'impostazione citata, laddove ha statuito che per la sussistenza del reato di cui all'art. 453, nn. 3 e 4, c.p.

occorre dimostrare il concerto tra colui che spende o mette in circolazione le monete falsificate e chi ha eseguito la falsificazione o un suo intermediario. Fuori da tale ipotesi, l'acquisto anche di ingente quantitativo di monete falsificate da parte di chi si avvalga di un'organizzazione integra la fattispecie di cui all'art. 455 c.p., che si sostanzia infatti in una vera e propria forma di ricettazione [Cass. pen., sez. VII, 09/02/2016, n. 24239].

Sulla base di tale assunto, che quindi individua il previo concerto come elemento qualificante anche il reato di cui all'art. 453, n. 4, c.p., si afferma che nell'ipotesi in cui l'acquirente non abbia il fine di rimettere in circolazione le monete falsificate, ma abbia ugualmente un fine di profitto, la sua condotta si configurerà come delitto di ricettazione, rispetto al quale la norma in esame si porrebbe in rapporto di specialità [Cass. pen., SS.UU., 09/05/2001, n. 2347].

d) Momento consumativo e tentativo

Sul piano strutturale, il delitto in esame si configura come **reato di pericolo**: il che comporta che per la consumazione sia sufficiente la **produzione di anche solo una moneta**, non essendo richiesta la spendita della stessa.

Peraltro, trattandosi di reato di pericolo e non di danno, la spendita non determina uno spostamento in avanti del momento consumativo del reato, che coincide invece con il fatto stesso della produzione della moneta contraffatta, pronta cioè ad essere immessa in circolazione.

In linea con questa impostazione, si ritiene astrattamente **configurabile il tentativo** ex art. 56 c.p. in relazione alla fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 453 c.p., non potendo dirsi integrata l'ipotesi tipica **fino al momento del completamento dell'opera di fabbricazione**. In particolare, si è affermato che gli atti iniziali che danno vita al tentativo non possono circoscriversi alla contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o all'acquisto, detenzione, alienazione di filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione di monete e carte equiparate, perché in tali casi il fatto costituirebbe l'autonomo delitto di cui agli artt. 460-461 c.p.; mentre si è ritenuto che il contraffattore di carta-moneta che ha adottato solo nell'operazione di contraffazione un accorgimento tecnico inidoneo, tale da rendere inutile l'azione quasi completa, risponde di tentativo nel delitto di contraffazione. Del pari, si è precisato che integra il reato tentato - e non consumato - la condotta di colui che riproduca immagini corrispondenti a quelle di banconote su fogli formato A4, senza provvedere al taglio di ciascuno di essi, in quanto trattasi di reato di pericolo plurioffensivo - a tutela dell'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, dei privati e della collettività - la cui consumazione richiede che la banconota sia integralmente realizzata e sia pronta per l'immissione in circolazione [Cass. pen., sez. V, 01/06/2011, n. 35774].

Art. 454 - Alterazione di monete

«Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516».

a) Condotta

La condotta, nelle sue modalità concrete, si caratterizza allo stesso modo di quella descritta dal n. 2 dell'art. 453 c.p., differenziandosene in ragione dell'**effetto di diminuzione del valore delle monete** che ne consegue e che giustifica un trattamento sanzionatorio più mite. Va precisato che l'alterazione produttiva di una diminuzione del valore reale può avere ad oggetto soltanto **monete metalliche aventi un apprezzabile valore intrinseco** - non potendosi equiparare ai fini di questa norma incriminatrice le carte di pubblico credito alla moneta - e consiste nell'appropriarsi della parte di metallo sottratto mediante operazioni quali la taratura, la segatura, la raschiatura, ecc.

Si osservi che **presupposto** indefettibile del reato è la **genuinità precipua della moneta**, in difetto della quale l'alterazione si connoterebbe come contraffazione.

Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà».

Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

«Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032».

a) Condotta

Anche le condotte descritte dagli artt. 455 e 457 c.p. ricalcano quelle sanzionate dall'art. 453, nn. 3 e 4, c.p., ma, a differenza di quelle, la prima **non** presuppone il **concerto** con l'autore della contraffazione/alterazione che sta a monte; e la seconda richiede che al momento della ricezione l'agente versasse in **buona fede**, avendo acquistato la coscienza di tale qualità soltanto successivamente (ma, beninteso, sempre prima della spendita o della messa in circolazione).

Il legislatore, nel delineare le figure in commento, presuppone che l'opera di contraffazione o alterazione sia avvenuta all'estero.

b) Elemento soggettivo

L'ipotesi prevista dall'art. 455 c.p. è punita a titolo di **dolo specifico** [Cass. pen., sez. V, 31/10/2014, n. 10539], richiedendosi sia la volontà cosciente di compiere il fatto in uno con la consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione [Cass. pen., sez. V, 16/11/2015, n. 6173; Cass. pen., sez. V, 22/01/2013, n. 17968 e, più recentemente, Trib. Firenze 16/11/2015, n. 1297 affermano come sia compatibile anche lo stato di dubbio in ordine alla falsità al momento della ricezione], sia il **fine di mettere in circolazione dette monete** [Cass. pen., sez. V, 19/05/2014, n. 40994, che precisa che la consapevolezza della falsità delle monete può essere desunta anche da un dato oggettivo, quale la pluralità delle banconote contraffatte detenute, nonché dal difetto di

qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione].

Con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 457 c.p. occorre evidenziare – come già *supra* accennato – che **la scienza della falsità delle monete o dei titoli equipollenti oggetto della condotta è posteriore all'atto di ricezione**, trattandosi di ipotesi di *dolus superveniens* in capo ad un soggetto che agisce per evitare il danno derivatogli dall'aver inconsapevolmente accettato in pagamento la moneta falsificata. Deve quindi escludersi la configurabilità del delitto in esame qualora l'agente divenga consapevole della falsità dell'oggetto solo dopo averlo speso.

Quanto ai rapporti tra la figura criminosa della spendita senza concerto e quella della spendita di monete false ricevute in buona fede, deve rilevarsi un contrasto giurisprudenziale in ordine all'**onere della prova della buona fede**.

Un primo orientamento ritiene che la buona fede della ricezione debba essere provata dall'imputato e che, in mancanza, debba reputarsi configurabile il reato di cui all'art. 455 c.p., mentre un diverso indirizzo interpretativo afferma che, in caso di dubbio sulla consapevolezza della falsità al momento della ricezione, debba farsi luogo all'applicazione dell'art. 457 c.p. Quest'ultima sembra invero l'impostazione attualmente privilegiata in giurisprudenza, ove si sostiene che, in difetto della prova della consapevolezza della falsità all'atto dell'acquisto da parte del possessore di monete false, troverà spazio la sanzione di cui all'art. 457 c.p.

Art. 456 - Circostanze aggravanti

«Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [64] se dai fatti ivi previsti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri».

L'art. 456 c.p. prevede quale circostanza **aggravante speciale** per i reati di cui agli artt. 453 e 455 c.p. il fatto che ad essi consegua una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato o ne sia compromesso il credito nei mercati.

Secondo una certa opinione, la previsione in esame tutela l'**interesse specifico al mantenimento del prezzo della valuta e dei titoli di Stato** e cioè al loro valore di scambio derivante dalla domanda e dall'offerta di essi sul mercato.

In considerazione del fatto che il valore della moneta dipende non solo dalle dinamiche tra domanda e offerta, ma anche da fattori reali, una diversa lettura sostiene che, con la disposizione in commento, il legislatore abbia inteso approntare non solo una tutela della rappresentazione dei titoli e delle monete, ma anche una **garanzia della loro funzione di strumenti di intermediazione degli scambi**.

Non può negarsi tuttavia che la circolazione di ingenti quantitativi di moneta alterata o contraffatta possa cagionare un deprezzamento della valuta e dei titoli di Stato ovvero comprometterne il credito sul mercato. Con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 456 c.p. deve ritenersi applicabile anche a quelle condotte che, senza generare una diminuzione del prezzo di monete o titoli, abbia comunque compromesso il credito sui mercati interno o

internazionale, determinando una diminuzione della fiducia nel valore di tali monete o titoli.

L'oggetto materiale cui si rivolge la particolare tutela approntata dalla norma in commento sembra potersi estendere **anche alle monete e ai titoli esteri**, dal momento che la funzione monetaria è protetta quale istituzione in sé, a prescindere da condizioni di reciprocità con altri Stati, trovando la *ratio* nell'interesse dei moderni ordinamenti giuridici alla tutela dell'intero sistema monetario internazionale.

Alla luce del dato testuale, poi, devono escludersi dall'area di operatività della norma in parola le ipotesi di alterazione che si concretizzano in una mera diminuzione del valore intrinseco della moneta, nonché le ipotesi contemplate all'art. 457 c.p., in considerazione dell'incidenza marginale di tali condotte sulla circolazione monetaria e della loro inidoneità a produrre gli effetti che l'art. 456 c.p. è volto a prevenire.

CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI

Una questione – di natura strettamente tecnico-giuridica – su cui per molto tempo si è registrato un contrasto dottrinale e giurisprudenziale riguarda l'applicabilità o meno delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7 e 62, n. 4, c.p. alle ipotesi di falso nummario, di per sé non inquadrabili nella categoria dei reati contro il patrimonio, ma pur sempre suscettibili di determinare un danno patrimoniale.

Una prima tesi affermata in giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità di dette circostanze in quanto ritenute precipue dei reati contro il patrimonio, caratterizzati dall'essere il danno patrimoniale necessario (e quindi strutturale alla fattispecie) e non meramente eventuale [Cass. pen., sez. V, 14/12/1978, n. 1437]; mentre in senso contrario si ammetteva tale possibilità in considerazione del fatto che anche le ipotesi di falso nummario comportano sempre un danno per il patrimonio [Cass. pen., sez. V, 04/12/1974, n. 3095].

Il contrasto sembra essere stato superato per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 07/09/1990, n. 19 che ha esteso l'applicabilità dell'attenuante in discorso ai delitti determinati da motivi di lucro, tanto che, a seguito di tale innovazione normativa, la Corte di Cassazione si esprime per l'applicabilità della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità anche ai reati che offendono la fede pubblica, purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, sia l'evento dannoso o pericoloso [Cass. pen., sez. V, 12/06/2014, n. 44829].

Nondimeno, deve darsi atto di una pronuncia in la Suprema Corte ha negato l'applicabilità di tale circostanza ai reati contro la fede pubblica in un'ipotesi di vendita di banconote false [Cass. pen., sez. V, 15/05/2013, n. 23812].

Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

«Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali».

Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

«Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale

carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032».

Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

«Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».

Art. 462 - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

«Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206».

a) Condotte

Anche le condotte descritte o richiamate dagli artt. 459-462 c.p. ricalcano, quanto a struttura, quelle incriminate dalla disposizione contenuta nell'**art. 453 c.p.**, diverso essendo tuttavia l'oggetto materiale su cui ricadono, per la cui definizione si rinvia alle osservazioni svolte al par. 2.1.

Si noti come l'art. 459 c.p. escluda ogni riferimento agli artt. 454 e 456 c.p. in ragione dell'**impossibilità oggettiva di un'alterazione che si concreti nella diminuzione del valore di bollo**, nonché del fatto che dalla circolazione di valori di bollo falsificati non può derivare una compromissione del credito dello Stato sui mercati nazionali o esteri. Di contro, nel richiamare l'art. 453 c.p., la norma in esame elenca come condotte **punibili solo i fatti di circolazione di valori di bollo contraffatti e non anche di valori alterati**. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene che integri la fattispecie di cui all'art. 459 c.p. la detenzione e la messa in circolazione di valori di bollo alterati nel loro valore facciale, ma non contraffatti.

Le fattispecie di cui agli **artt. 460 e 461 c.p.**, nel rispondere – come già accennato – all'esigenza di politica criminale di apprestare una tutela rafforzata del bene protetto, sanzionano invece **attività meramente preparatorie** (che, in difetto di una simile disposizione, potrebbero integrare gli estremi del tentativo). In particolare, l'art. 460 c.p. punisce una condotta giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua intrinseca pericolosità e quindi prescindendo da qualsiasi indagine concreta sull'idoneità funzionale al conseguimento della contraffazione delle monete e dei valori a queste assimilate [Cass. pen., sez. V, 14/03/1994], laddove l'art. 461 c.p., sempre delineando una figura di reato di pericolo, trova la propria *ratio* nella considerazione per cui l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di strumenti destinati esclusivamente alla fabbricazione di monete costituiscono una grave insidia per la genuinità della valuta gente corso legale.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)